



COMUNE DI ANACAPRI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI «BED AND BREAKFAST»


Vista la L.R. n.5 del 10-5-2001 - Disciplina dell'attività di «Bed and Breakfast» il Consiglio Comunale, ritenendo opportuno dover disciplinare ulteriormente l'argomento emana il seguente


REGOLAMENTO

Art.1 - Definizioni e caratteristiche.

La suddetta Legge Regionale, allegata al presente regolamento, è parte integrante dello stesso.

Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 1 della menzionata Legge Regionale:

- per «carattere saltuario» si intende che procede senza continuità, con interruzioni di almeno 60 gg l'anno anche frazionati previa comunicazione, quindi non sistematica;
 - per «non professionale» si intende che l'attività sia priva di caratteri o mezzi professionali quali, ad esempio, il servizio in camera, attrezzature professionali ad uso alberghiero o per la ristorazione, mezzi di trasporto privati se non autorizzati dalle normative vigenti e personale dipendente o collaboratori a servizio esclusivo dell'attività ricettiva, con esclusione del titolare e degli altri componenti del nucleo familiare.
 - per «propria abitazione» si intende la propria dimora abituale, a qualsiasi titolo posseduta. È escluso che il termine «propria abitazione» indichi qualunque luogo, nell'ambito del Comune, se non è ivi dimorante abitualmente. Nel caso che la disponibilità dell'immobile derivi da rapporto obbligatorio è necessario l'assenso del proprietario.
- 



Per una corretta applicazione dell'art. 2 della menzionata Legge Regionale:

alla lettera «F», per «cibi e bevande confezionate per la prima colazione» si intende la fornitura degli stessi senza alcuna manipolazione al di fuori di operazioni di riscaldamento o raffreddamento, se occorrenti. È escluso che il servizio di prima colazione possa essere fornito prescindendo dall'offerta di alloggio.

Art. 2 - Accertamenti, requisiti, rinnovi, obblighi.

Per l'avvio ed il prosieguo dell'attività di «Bed and breakfast» è competente per il rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio Commercio del Comune di residenza.


L'inizio dell'attività e la continuazione della stessa saranno effettuate avvalendosi della modulistica predisposta dagli Uffici comunali.

Per facilitare il controllo, da parte dell'apposito ufficio comunale, delle dichiarazioni di prosecuzione dell'attività per un altro anno, si stabilisce che tali dichiarazioni debbano essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli operatori delle attività di «Bed and breakfast» hanno l'obbligo di esporre, all'ingresso degli stabili, apposita tabella con la scritta «Bed and Breakfast» indicante il piano, il numero di interno ed il logo dell'attività.

Art. 3 - Requisiti dimensionali.

Preso atto che la legge regionale precisa i requisiti dimensionali minimi per ogni camera da letto, si stabilisce che, qualora il servizio igienico trovasi nella medesima camera, la superficie che occupa tale servizio entra a far parte di quella minima utile.



Art. 4 – Precisazione sulla agibilità degli immobili.

Il certificato di agibilità, da presentarsi per l'istruttoria assieme agli altri documenti, deve essere conforme allo stato attuale dei luoghi.

Il funzionario comunale, in sede di verifiche sul posto, controllerà se il numero delle camere coincide con quello indicato sul certificato in parola.

Art. 5 – Precisazione sulla autodichiarazione sostitutiva.

Preso atto che l'art. 2 della legge regionale in questione recita che, in luogo del certificato di agibilità, può presentarsi una autodichiarazione sostitutiva. Essa dovrà essere resa secondo la formula di cui all'allegato A e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.

La richiesta può essere favorevolmente accolta anche se per l'immobile è stata presentata istanza di condono. In tal caso, il tecnico di parte dovrà sottoscrivere dichiarazione di cui all'allegato B, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.

Il funzionario comunale che rilascerà l'autorizzazione, preciserà, in calce al titolo, che qualora l'istanza di condono sia respinta dagli organi competenti, la autorizzazione per B. & B. sarà considerata automaticamente decaduta dandosi notizia agli organi di controllo.

Art. 6 – Albo operatori

L'Ufficio competente stilerà ogni anno l'albo degli operatori delle attività di «Bed and breakfast» ubicate nel territorio comunale.

VZ

L'albo conterrà il numero delle iscrizioni, la data dell'iscrizione, il nome e cognome dell'interessato, l'ubicazione della struttura, la ricettività (camere, letti, bagni) i periodi di apertura, le tariffe praticate per persona e per giorno.

Art. 7 - Pubblicità

L'Amministrazione Comunale darà al presente regolamento la massima diffusione a mezzo stampa e con l'affissione di manifesti indicanti le peculiarità dell'attività e gli Uffici presso i quali è possibile recarsi per l'avvio della stessa dove verrà messa a disposizione degli operatori una brochure esplicativa sull'attività di "Bed and breakfast".

Art. 8 - Disposizioni finali

L'Amministrazione comunale perseguirà, a termini di legge, l'eventuale esercizio abusivo dell'attività ricettiva non professionale provvedendo ad un sistemico monitoraggio anche in collaborazione con l'associazione di categoria.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle leggi vigenti in materia.

M